

insieme al padre. Il 20.3.2007 sarebbe stato rapito da un gruppo di ribelli tuareg e portato in un campo di arruolamento dal quale sarebbe fuggito; i suoi familiari, invece, sarebbero stati assassinati mentre lavoravano nei campi. Il 20.7.2008, poi, i ribelli avrebbero saccheggiato il suo negozio, uccidendo suo padre, mentre lui, pur ferito, sarebbe riuscito a fuggire.

Nel ricorso al Tribunale, tuttavia, non menzionò né il rapimento del 20.3.2007 e l'eccidio dei parenti, né il saccheggio e l'uccisione del padre del 20.7.2008, bensì affermò che il 23.5.2008 (non quindi il 20.7) i tuareg avrebbero attaccato non il negozio (eppure anche in Tribunale sosteneva di avere commerciato in abbigliamento col padre) bensì il villaggio, sì da indurre alla fuga gran parte del suo gregge di pecore, che costituiva la sua unica fonte di sostentamento.

Si rileva infine che il richiedente asilo, sia il 15.9.2009 alla Commissione territoriale di Bari che nel ricorso depositato il 25.9.2009 al Tribunale di Bari che nell'istanza nr. 3198/09 di gratuito patrocinio presentata il 25.9.2009 al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari, dichiarò di chiamarsi

F nato l'1.1.1985.

Ed invece, nella nuova istanza nr. 2076/12 di ammissione al gratuito patrocinio presentata il 22.5.2012 al Consiglio dell'Ordine di Bari, nonché nel reclamo a questa Corte, ha dichiarato di chiamarsi I (con la "e" finale in luogo della "i") nato l'1.1.1989.

2. Partendo dall'ultimo profilo evidenziato, la Corte osserva che, al di là di qualsiasi dubbio sulle generalità, il reclamante è certamente la stessa persona arrivata in Italia e richiedente asilo alla Commissione e al Tribunale di Bari.

Ad ogni modo, non vi è motivo per discostarsi dall'originaria identificazione

come [redacted] nato l'1.1.1985, l'unica fornita direttamente dall'interessato a un organo pubblico come la Commissione di Bari.

Il nome [redacted] anziché F [redacted], così come la data di nascita nel 1989 anziché nel 1985, risultano indicati per la prima volta in questo grado di giudizio dal difensore, che non ha spiegato le ragioni del mutamento né a questa Corte né prima ancora al Consiglio dell'Ordine, che nel 2009 aveva respinto l'istanza di gratuito patrocinio per manifesta infondatezza della domanda da proporre, e nel 2012 ne ha respinta un'altra per il secondo grado.

Tale condotta del difensore potrebbe risultare non conforme ai doveri di correttezza e accuratezza, che sono particolarmente pregnanti in relazione all'indicazione delle generalità di clienti di evidente non immediata identificabilità. Copia della presente sentenza va pertanto trasmessa per le sue valutazioni al Consiglio dell'Ordine di Bari, che già detiene gli atti delle istanze nr. 3198/09 e nr. 2076/12 di ammissione al gratuito patrocinio, su cui ha notiziato rispettivamente il Tribunale e questa Corte.

3. Nel merito, la Corte osserva che, alla Commissione di Bari, il richiedente asilo dichiarò che il 23.5.2008 i ribelli tuareg avrebbero circondato il suo villaggio, uccidendo otto persone e determinando (con sequenza causale non indicata) la "sparizione" di 100 delle sue 150 pecore, sua unica fonte di sostentamento, che ogni giorno portava al pascolo. Aveva quindi deciso di fuggire nella vicina Algeria per evitare l'arruolamento coi tuareg, che adoperavano il suo villaggio come roccaforte nella lotta contro le forze governative.

E' evidente che tale versione fa apparire inverosimili, e addirittura posticce, le successive prospettazioni - la cui fonte il difensore non ha indicato - relative

al commercio di abbigliamento con il padre e alle aggressioni tuareg del 20.3.2007 e del 20.7.2008.

D'altro canto, neppure le dichiarazioni alla Commissione appaiono plausibili, non comprendendosi per quale ragione i ribelli musulmani tuareg, disponendo di un "santuario" logistico come il villaggio del reclamante, anche lui musulmano, avrebbero dovuto attaccarlo, uccidendone otto civili. Anche l'arruolamento forzato appare inverosimile, potendo ai ribelli risultare molto più utile, nella situazione dedotta, un sostegno logistico e di copertura, anziché prettamente militare.

Non si comprende poi quale utilità, in caso di sottrazione, avrebbero avuto le pecore per dei guerriglieri, che certamente non avevano il tempo o il modo per portarle al pascolo. La mera fuga delle stesse, poi, è inverosimile, trattandosi di animali che non hanno facilità di adattamento alla vita selvatica.

In proposito deve anche considerarsi che, in una zona del Mali che si vuole confinante con l'Algeria, e quindi, di fatto, situata in pieno Sahara centrale (il ricorrente non ha indicato il nome del villaggio o la sua possibile localizzazione, né ha parlato di oasi), ben difficilmente potevano esservi risorse naturali tali da consentire l'allevamento di un folto gregge, e in particolare abbastanza erba e acqua da mangiare e bere. Eppure, il richiedente asilo arrivò a dichiarare alla Commissione che durante l'attacco tuareg lui si trovava *"nel bosco con il mio gregge"*, laddove non esistono boschi nel Mali (e la savana, che non è bosco, si trova solo nella parte meridionale).

Con riferimento alle circostanze sussistenti al momento della sua proposizione, quindi, il reclamo andrebbe certamente rigettato.

Deve tuttavia considerarsi, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 251/07, che nel corso del

presente grado di giudizio la situazione del Mali è precipitata, con una guerra civile nella quale i ribelli tuareg di orientamento islamista hanno assunto il controllo della parte centrosettentrionale del Paese. Ne è seguito l'intervento militare francese del gennaio 2013, che ha portato in questi giorni alla liberazione di Timbuctu dalle forze islamiste.

In siffatta situazione, è evidente che il mancato riconoscimento dei seri motivi umanitari di cui all'art. 5 co. 6° d.lgs. 286/98, comporterebbe un grave e ingiustificato pregiudizio per il reclamante, che dopo quattro anni trascorsi in Italia dovrebbe, in ipotesi, tornare nel suo Paese proprio mentre è in corso una guerra sanguinosa e di durata incerta, cui si sono aggiunti episodi tremendi anche nella vicina Algeria (come la carneficina dello scorso gennaio nell'impianto per l'estrazione di gas di In Amenas). In tal modo, verrebbe posto in una condizione di specifica e radicale vulnerabilità, idonea a pregiudicare le sue possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

E' il caso poi di osservare che, nonostante la chiara inattendibilità del racconto del passato, non può porsi in dubbio la provenienza del reclamante - peraltro non posto in condizione dal suo difensore di articolare adeguatamente la sua prospettazione - dal Mali.

Ciò non soltanto perché non vi sono elementi di smentita, ma anche perché, all'epoca della fuga, la situazione interna del Mali non era così grave (e, soprattutto, non appariva così grave alla comunità internazionale) da rendere il racconto di persecuzioni in quel Paese particolarmente *suggestivo* - come invece sarebbe accaduto e tuttora accade per chi dichiara di essere un cristiano nigeriano perseguitato dagli islamisti.

D'altro canto, [redacted] rese alla Commissione le sue dichiarazioni nell'unica lingua conosciuta, e cioè - alla presenza di apposito interprete - in lingua bambara, che viene parlata nel solo Mali (cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_bambara).

Questa Corte ritiene pertanto, anche alla luce dell'appello dell'UNHCR - istituzione dotata dall'art. 21 Direttiva 2005/85/CE di ruolo consultivo e di *moral suasion* per i richiedenti asilo - alla massima attenzione verso le persone danneggiate dal conflitto in Mali (vedilo in <http://www.unhcr.it/news/dir/24/view/1413/mali-assistenza-umanitaria-sempre-piu-urgente-141300.html>) di accogliere la domanda nei termini di cui in dispositivo.

La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

Vanno trasmessi al Consiglio dell'Ordine gli atti di cui in dispositivo.

P.Q.M.

previa correzione dell'intestazione del fascicolo di questa Corte, che deve riguardare [redacted] nato in Mali 1.1.1985, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari n. 1059/11 del 12.7-24.11.2011, dichiara il diritto di [redacted] al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; compensa interamente le spese processuali tra le parti; dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari, per le sue determinazioni in relazione a quanto esposto alle pagg. 2-3 della stessa.

Così deciso in Bari il 12.2.2013

Il Consigliere est.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, 14 FEB 2013

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Antonella PAPARELLA

